



COMUNE DI BARI

Ordinanza
2025/03541

2025/250/00744

Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene

Data Adozione: 11/11/2025

Altri Settori:

Estensore: Giovanni Battista Ventrella

**Sottoscrizione
Sindaco:** Apposto

OGGETTO: ATTUAZIONE MISURE PER CONTRASTARE L'INSORGENZA DI CASI DI INFEZIONE DA CHIKUNGUNYA

Responsabili procedimento	Data Visto
Antonio Toritto	10/11/2025
Sindaco	Data Sottoscrizione
Vito Leccese	APPOSTA IL 11/11/2025

IL SINDACO

Premesso che:

- le *arbovirosi* sono malattie infettive causate da *virus* trasmessi da vettori artropodi (come zanzare, zecche e flebotomi) tramite morso/puntura e interessano sia l'uomo che gli animali;
- in Italia sono presenti sia *arbovirosi* importate da altri paesi (*Chikungunya*, *Dengue*, *Zika*) sia *arbovirosi* autoctone (*West Nile Disease*, Infezione da *virus Usutu*, Infezione da *virus Toscana*, Encefalite da zecche);
- il "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 - 2025*" si applica alla sorveglianza delle *arbovirosi*, con particolare riferimento ai *virus*: *West Nile*, *Usutu*, *Chikungunya*, *Dengue*, *Zika*, inclusa la sindrome congenita, al *virus* dell'encefalite virale da zecche e al *virus Toscana*;
- il "*PNA*" si articola su un orizzonte temporale di sei anni, per permettere azioni strategiche di più lungo respiro, ed individua attività che devono essere attuate immediatamente ed attività da implementare più gradualmente, specificando, inoltre, alcuni indicatori che saranno utilizzati per la valutazione dell'applicazione del *Piano* stesso;
- il "*PNA*" estende la sorveglianza, a livello nazionale, alle specie di zanzare invasive e al monitoraggio delle resistenze agli insetticidi.

PRESO ATTO che l'*Istituto Superiore della Sanità (ISS)* pubblica i dati di sorveglianza delle *arbovirosi* in bollettini periodici disponibili su: <https://www.epicentro.iss.it/arbovirosi/bollettini>

CONSIDERATO che:

- le *arbovirosi* rappresentano un rischio crescente per la salute pubblica anche nei territori a clima temperato, in conseguenza ai mutamenti climatici, alla globalizzazione e all'espansione dei vettori, in particolare le zanzare dei generi "*Aedes*" e "*Culex*";
- la prevenzione, basata sul controllo e sul contenimento dei vettori, è attualmente la strategia più efficace per contenere il rischio di trasmissione delle *arbovirosi*.

CONSIDERATO, altresì, che:

- occorre provvedere, per contenere l'infestazione, ad una campagna di prevenzione e di lotta su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della zanzara, su aree pubbliche da parte dell'*Amministrazione Comunale*, da estendersi necessariamente anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;
- la zanzara (*Culex pipiens*) ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;
- negli ambienti urbanizzati la disponibilità di un elevato numero di raccolte idriche rende il territorio assai vulnerabile all'infestazione dell'insetto.

RILEVATO che:

- la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante (es. caditoie di raccolta acque piovane, barattoli, secchi, bottiglie, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi di acqua e contenitori per l'irrigazione di orti e giardini, annaffiatori, copertoni di auto stoccati o abbandonati all'aperto, buste di plastica, fogli di *nylon*, teli di copertura *etc.*) e che le uova, a seguito di

condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile a novembre;

- *Culex pipiens* ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza.

CONSIDERATO che, in ogni caso, la lotta adulticida non può sostituirsi alla lotta larvicida ed alla prevenzione dei microfocolai; e che i focolai da tenere sotto controllo possono essere suddivisi in due gruppi: *macrofocolai*, (e.g. depositi di copertoni usati, discariche, autodromi, aziende agricole e zootecniche, tombinature) e *microfocolai* (e.g. recipienti o contenitori di acqua – residui dell'attività umana - quali annaffiatori, vasi, secchi, bidoni, vasche etc.).

RAVVISATA, pertanto, la necessità - ai fini del controllo di tale infestazione - di conseguire l'obiettivo di un più esteso intervento larvicida negli spazi privati dell'intero territorio comunale, oltre che altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi.

CONSIDERATO che, nel contempo, l'*Amministrazione Comunale* continuerà la propria opera di disinfestazione negli spazi pubblici.

RITENUTO pertanto, fondamentale attivare tempestivamente e in maniera coordinata tutte le misure utili a ridurre la densità dei vettori e a prevenire la trasmissione delle *Arbovirosi*, a salvaguardia della salute pubblica e del benessere collettivo, secondo le indicazioni previste dal "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 - 2025*"

CONSIDERATA, infine, la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché ai responsabili di aree particolarmente critiche, ai fini della proliferazione dei vettori.

RITENUTO di adottare, quindi, adeguate ed urgenti misure per prevenire e limitare i disagi alla cittadinanza nonché per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

RILEVATO che, a tal fine, è indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini con la stretta adesione alle *misure di profilassi* elencate di seguito, segnalate dalle *Autorità competenti*.

VISTO l'art.344 del *T.U. Leggi Sanitarie* – R.D. 27/07/1934, n.1265

VISTA la L. 23/12/1978, n.833

VISTA la L. 24/11/1981, n.689

VISTA la L.R. 20/07/1984, n.36 e ss.mm.ii.

VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n.13/1991 e n.42/1993;

VISTO il D.L. 04/12/1993, n.496;

VISTA la L. 25/01/1994, n.82

VISTO il D. M. 07/07/1997, n.274

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., in materia di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il quale stabilisce che *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio... omissis”*.

VISTO lo Statuto comunale

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità

VISTO l'art.650 del Codice Penale

VISTA la Nota ministeriale del 07/06/2023 prot. n.17581 avente come oggetto: *“Sorveglianza e risposta delle arbovirosi, indicazioni generali”*

VISTA la Nota ministeriale del 20/12/2023 prot. n.0674773 avente come oggetto: *“Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025. Trasmissione nota del Ministero della Salute prot. n. 31185-11/12/23-DGSAF”*

VISTA la Nota della Regione Puglia prot. n.AOO/0435501/2025 del 31/07/2025, avente come oggetto: *“Prevenzione, sorveglianza ed interventi in risposta alla circolazione della West Nile Disease dell'Usutu e delle altre arbovirosi trasmesse da Aedes spp. – Stagione vettoriale 2025 – Notifica Circolari Ministero della Salute e indicazioni operative”*

VISTA la Nota di ASL BARI/Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) prot. n.118225 del 22/09/2025 – acquisita, in pari data, in atti di *Ufficio*, al prot. n.325800

VISTA, altresì, la Nota di ASL BARI/Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) prot. n.140793 del 07/11/2025 – acquisita, in pari data, in atti di *Ufficio*, al prot. n.388765.

I N F O R M A

tutti i soggetti pubblici e privati che:

- l'Istituto Superiore della Sanità (ISS) pubblica i dati di sorveglianza delle *arbovirosi* in bollettini periodici disponibili su: <https://www.epicentro.iss.it/arbovirosi/bollettini>;
- con riferimento al *West Nile*, si precisa che il *virus* può essere trasmesso all'uomo tramite la puntura della zanzara "*Culex pipiens*".

O R D I N A

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende integralmente richiamato e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.:

a tutti i CITTADINI,

agli AMMINISTRATORI CONDOMINIALI,

ai CONDUTTORI di ORTI e/o GIARDINI, ai VIVAISTI,

ai PROPRIETARI e/o RESPONSABILI di ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI e CIMITERIALI

- 1) di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi *etc.*);
- 2) di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
- 3) di privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dalla *Pubblica Amministrazione* per il monitoraggio dell'infestazione;
- 4) di trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti a basso impatto ambientale e di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità del trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato, indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato entro n.7 (sette) giorni dopo ogni pioggia;
- 5) di pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- 6) di introdurre sabbia fino a completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti nei cimiteri o svuotare, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;
- 7) di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori (es. pesci rossi, *Gambusia*);
- 8) di consentire l'accesso alle proprietà private esclusivamente nell'area esterna all'abitazione, del personale incaricato delle attività di controllo riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento;
- 9) di controllare periodicamente locali tecnici e intercapedini degli stabili.

ORDINA, altresì.

**ai GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE E VENDITA
E AI DETENTORI DI COPERTONI IN GENERE**

NONCHÉ alle IMPRESE DI ROTTAMAZIONE E

ai GESTORI DI *CONTAINERS*

- di provvedere al deposito e alla sistemazione di pneumatici — dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in *containers* dotati di coperchio; tale condizione deve essere realizzata in modo tale da evitare raccolte d'acqua; a tal fine i copertoni, laddove sistemati all'esterno, devono essere disposti a piramide e prontamente coperti con teli impermeabili, preferibilmente di colore scuro, ben fissati;
- qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici, entro n.7 (sette) giorni da ogni precipitazione atmosferica, mediante specifici prodotti larvicidi;
- di non consegnare pneumatici contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

ORDINA, inoltre,

ai RESPONSABILI DI CANTIERI

- di evitare raccolte idriche in genere e, in particolare, in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a n.7 (sette) giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua;
- di provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

AVVERTE

- la responsabilità delle inadempienze alla presente *Ordinanza* è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- **in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.**

DISPONE

- la *Polizia Locale di Bari* e la *ASL BARI/Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)* sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, di verificare il rispetto e provvedere all'esecuzione della presente *Ordinanza*;

- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfezione da parte dei soggetti interessati dalla presente *Ordinanza* o degli attestati di avvenuta bonifica sanitaria rilasciati da Imprese specializzate nel settore;
- l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
- che la presente *Ordinanza* conservi validità sino a revoca;
- che ad essa è allegato, per la sua massima diffusione e conoscenza, il **Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025**;
- l'affissione della presente *Ordinanza* all'Albo Pretorio *online* per n.15 (quindici) giorni;
- l'Ufficio Stampa del Comune di Bari è incaricato di provvedere ad informare la popolazione tramite gli Organi di stampa e radiotelevisivi. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Cittadino (U.R.P.) del Comune di Bari;
- la notifica/trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - ✓ alla Ripartizione *Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile* di Bari con sede in Bari alla via Paolo Aquilino, 3;
 - ✓ al Nucleo Dipartimento Polizia Sanitaria ASL BARI con sede in Bari al lungomare Starita, 6;
 - ✓ al Servizio Igiene e Sanità Pubblica (*SISP*) - Dipartimento di Prevenzione ASL BARI con sede in Bari al lungomare Starita, 6
 - ✓ all'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari, con sede in Bari alla via G. Amendola, 172/5;
 - ✓ all'Autorità Portuale di Bari, con sede in Bari al piazzale Cristoforo Colombo, 1;
 - ✓ all'Azienda Municipale Igiene Urbana - AMIU Puglia S.p.A. con sede in Bari al viale G. Lindemann (z. i.);
 - ✓ all'Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. con sede in Bari alla via Cognetti, 36;
 - ✓ all'ENEL con sede in Bari alla via Bruno Buozzi, 35;
 - ✓ all'A.N.A.C.I. (*Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobili*) con sede in Bari al viale della Repubblica, 119;
 - ✓ alla CNA Puglia con sede in Bari alla via Nicola Tridente, 2/l
 - ✓ alla Confartigianato con sede in Bari alla via Nicola De Nicolò, 20;
 - ✓ alla Confesercenti - Comitato Regionale Puglia con sede in Bari alla via Nicolò Putignani, 253;
 - ✓ alla Federazione Provinciale Coldiretti con sede in Bari alla via Michelangelo Signorile, 44;
 - ✓ alla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) - Comitato Regionale con sede in Bari alla via Salvatore Matarrese, 4;
 - ✓ alla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) - Provincia di Bari con sede in Bari al corso Sidney Sonnino, 169;
 - ✓ alla Confcommercio Assoter con sede in Bari alla piazza Aldo Moro, 28;
 - ✓ alla Confapi Puglia con sede in Bari alla via Junipero Serra, 19.

Il Comando della Polizia Locale di Bari, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, il Comando dei Carabinieri Forestali, il Comando della Guardia di Finanza, il Questore di Bari, il Comando di Polizia Sanitaria dell'ASL BARI, il Comando della Polizia Provinciale di Bari - competenti per territorio - sono incaricati di fare rispettare la presente *Ordinanza*.

A V V E R T E, infine,

- che l'inottemperanza alla presente *Ordinanza* comporterà per i responsabili una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.7-*bis* del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.650 del *Codice Penale*;
- che ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente *Ordinanza*, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di Legge, presentando ricorso al *T.A.R. della Puglia* o, in

alternativa, al *Capo dello Stato*, rispettivamente, entro gg.60 (sessanta) ed entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica dell'atto medesimo.

IL SINDACO

(Dott. Vito LECCESE)

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 11/11/2025 ed è divenuta esecutiva in data 11/11/2025.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it/>